

Ecc.ma IV Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.-

RG 939/2015

**MOTIVI AGGIUNTI** per AUGUSTO Angela, nata a Napoli il 4/2/1967, CF GSTNGL97B44F839T, rappresentata e difesa dagli Avv. Ida D'Ascoli, CF. DSCDIA72S67F839Y, (avvocatodascoli@pec.giuffre.it), Maria Rosaria Punzo, CF. PNZMRS74H68I073H, (avvocatopunzo@pec.giuffre.it) con le quali elettivamente domicilia in Napoli, Via San Giacomo dei Capri 82 (m. a m.), contro

il MIUR, in persona del Ministro p.t.,

Anna Pumpo (Avv.ti Maria Annunziata, Gaetano Paolino e Anna Pina Micuccio).-

Iolanda Manco (Avv.ti Maria Annunziata, Gaetano Paolino e Anna Pina Micuccio).-

**per l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione delle misure cautelari, che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso e sui motivi aggiunti,**

- del decreto 2-7/7/2015 prot. n. AOODRCA.6874 del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con cui - in pretesa ottemperanza alla ordinanza 885/2015 della Ecc.ma Sezione adita - le si attribuisce solo un ulteriore punto per titoli culturali nella graduatoria 18/12/2014 prot. N. AOODRCA.9248 di individuazione dei vincitori del concorso per Dirigenti scolastici di cui al DDG 13/7/2011;

- di ogni atto preordinato, connesso e conseguente tra i quali a) la nota 2-7/7/2015 prot. n. AOODRCA.6939, con cui si motiva il decreto 2-7/7/2015 prot. n. AOODRCA.6874; nonché, ove occorra, b) i verbali della commissione esaminatrice, nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente i punti dovuti in virtù dei titoli posseduti e dichiarati; nonché

**per la declaratoria del diritto**

ad essere inclusa nella predetta graduatoria al posto che le compete con il punteggio cui ha diritto, alla stregua dei motivi che seguono.-

**FATTO**

1.- La ricorrente è docente di ruolo, laureata in Lettere. Insegna presso la scuola secondaria di secondo grado (più precisamente, latino e greco presso Liceo Classico di Sarno).

Con DDG 13/7/2011, il MIUR ha bandito il concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici.

2.- Avendone i requisiti, la ricorrente ha presentato istanza di partecipazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Ha, pertanto, compilato la domanda telematica predisposta dal MIUR, indicando i titoli posseduti.

Ha, inoltre, provveduto alla redazione di una dichiarazione sostitutiva, inviata con a.r. 10/11/2012 al MIUR, contenente la elencazione (già effettuata telematicamente) dei titoli.

3.- La ricorrente ha, per l'effetto, preso parte alla procedura concorsuale di cui al bando 13/7/2011 superando la fase preselettiva (art.8) e, quindi, sostenendo le due prove scritte e la prova orale prescritte (art.9).

4.- Con decreto 18/12/2014 prot. N. AOODRCA.9248, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha approvato la graduatoria generale di merito relativa al concorso de quo.

La ricorrente risultava collocata al posto 503°, con punti 69,00.

Più precisamente, alla Dott. Augusto sono stati attribuiti punti 43/60 per le prove scritte; punti 23/30 per la prova orale. Per i titoli culturali, invece, le erano stati riconosciuti soli punti 3, per aver conseguito la laurea in Lettere con una votazione di 110/110 e lode.

Erroneamente ed illegittimamente, però l'Amministrazione non aveva valutato i titoli dichiarati:

Avv. Ida D'Ascoli e  
Avv. Maria Rosaria Punzo, Vi  
conferisco  
mandato a  
rappresen-  
tarmi e di-  
fendermi nel  
giudizio di cui  
a quest'atto, in  
ogni suo stato  
e grado, e  
nelle connesse  
procedure di  
esecuzione,  
conferendo Vi  
facoltà di tran-  
sigere. Vi au-  
torizzo al  
trattamento  
dei dati perso-  
nali ai sensi e  
per gli effetti  
del D.Lgs.  
30/06/2003 n.  
196. Elegggo  
domicilio con  
Voi in Napoli,  
Via San  
Giacomo dei  
Capri 82

*Angela Augusto*

*Tale*  
*MF*



- Diploma di Perfezionamento in "Tecnologia per l'Insegnamento", conseguito nel 1995 a seguito di frequenza di corso un annuale e esame finale presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- Diploma di Perfezionamento in "Didattica generale e Museale", conseguito nel 1997 a seguito di frequenza di corso annuale e esame finale presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- Diploma di Specializzazione in Archeologia, conseguito nel 1998 a seguito di frequenza di corso triennale, superamento di 12 esami e esame i diploma, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- Attestato di partecipazione al corso di formazione "Comunicazioni digitali" tenutosi nel 2008 presso il Liceo Classico Rosmini di Palma Campania e di durata pari a trenta ore.

5.- Avverso la graduatoria, la ricorrente ha proposto reclamo che è rimasto senza esito.

6.- Avverso la graduatoria di merito, la Dott. Augusto ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio, chiedendo la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza 885/2015, l'Ecc.ma Sezione adita ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, affermando che *"il ricorso appare fondato rispetto i seguenti profili: -) la commissione non ha attribuito i punteggi di cui ai punti 2d e 2f) della tabella allegata al bando ai diplomi di perfezionamento e ai corsi di specializzazione – equiparabili a dei master post universitari in quanto attivati nel vecchio ordinamento - relativi rispettivamente alle tematiche: "tecnologia per l'insegnamento" (2d, punti 3,5); "didattica generale e museale" (2f, punti 1); diploma di specializzazione in archeologia (2f, punti 1; non è, infatti, immediatamente riconducibile tale titolo al dottorato di ricerca di cui al punto 2b). -) non può valere in senso opposto il mero dato formale della mancata adozione della dizione "master", dovendo farsi riferimento agli specifici contenuti formativi..."*.

7.- Con il decreto 2-7/7/2015 prot. n. AOODRCA 6874, l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale di merito, già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, inscrevendo la Dott. Augusto al posto 450 ter, con punti 70.

Con le note 2-7/7/2015 (depositate in giudizio), l'Amministrazione ha precisato che la commissione esaminatrice ha ritenuto di poter riconoscere alla Dott. Augusto esclusivamente un ulteriore punto per titoli di specializzazione.

8.- I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35, 97 della Cost.; del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, del DPR 9/5/1994 n. 478; del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, della L. 7/8/90 n. 241; del DPR 10/3/1982 n. 162; del bando di concorso 13/7/2011; dei principi in materia di pubblici concorsi; dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; dei principi in materia di trasparenza dell'azione amministrativa; per carenza e difetto di motivazione; per eccesso e sviamento di potere. Per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

A) Come precisato con il ricorso introduttivo del giudizio, oltre alla Laurea in Lettere (oggi Laurea Magistrale) nel 1991, la ricorrente ha conseguito i seguenti titoli:

- Diploma di Perfezionamento in "Tecnologia per l'Insegnamento", conseguito nel 1995 a seguito di frequenza di corso un annuale e esame finale presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- Diploma di Perfezionamento in "Didattica generale e Museale", conseguito nel 1997 a seguito di frequenza di corso annuale e esame finale presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- Diploma di Specializzazione in Archeologia, conseguito nel 1998 a seguito di frequenza di corso triennale, superamento di 12 esami e esame i diploma, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

In sede di redazione della graduatoria definitiva di merito relativa al concorso per Dirigente

Scolastico, tali titoli non sono stati valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante alla Dott. Augusto.

Con l'ordinanza 885/2015, l'Ecc.mo TAR adito ha ritenuto che la posizione della Dott. Augusto dovesse essere sottoposta al riesame ai fini della compiuta valutazione dei predetti titoli.

Con i provvedimenti impugnati, l'Amministrazione ha illegittimamente attribuito alla Dott. Augusto solo 1 punto, in relazione al punto 2, lettera 2f) della tabella di valutazione titoli allegata al bando del concorso de quo.

A ben vedere invece, l'Amministrazione deve riconoscere alla ricorrente ulteriori punti 3,5 ai sensi del punto 2, lettera d), della tabella di valutazione titoli in relazione al **titolo Diploma di Perfezionamento, ex art. 17 del DPR 162/1982, in "Tecnologia per l'insegnamento"**.

Tale titolo non viene valutato poiché erroneamente si assume che esso non ha ad oggetto un argomento "attinente alla funzione del dirigente scolastico".

Sennonchè, la richiamata tabella individua nei master o titoli equivalenti conseguiti su "materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico" quei titoli che vanno valutati punti 3,5 (punto 2, lett. d).

Quindi non si richiede, come erroneamente fa l'Amministrazione, che l'argomento oggetto di studio universitario abbia una attinenza alla funzione del DS; bensì si chiede che la materia oggetto del corso di perfezionamento e/o di master sia tra quelle – innumerevoli – proprie del profilo professionale del DS.

Tale ultima circostanza ricorre nel caso di specie. Infatti, sul punto si richiama quanto già rilevato con il ricorso introduttivo del giudizio, evidenziandosi che - ai sensi degli artt.8 e 9 del bando e del suo allegato tecnico (allegati al fascicolo del ricorso introduttivo) – costituiscono materia di esame per l'accesso al ruolo di dirigente le materie inerenti "all'uso dei linguaggi multimediali nell'insegnamento" (art. 8, comma 9, lettera d) e "Tecnologie didattiche" e "Tecnologie per l'insegnamento e l'apprendimento" (allegato tecnico - area 4).

A ciò va aggiunto che ai sensi dell'art. 2 del CCNL, Area V, sulla dirigenza scolastica, *"Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'art.25 del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e di quelle attribuite dall'art. 3 del DPR n.275/99, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie."*

Per completezza, si evidenzia che il diploma de quo è stato conseguito a seguito di un corso di studi annuale (dal giugno 1995 al giugno 1996) e si è concluso con un esame finale. E' stato rilasciato dall'Università degli Studi Roma Tre. La ricorrente vi ha avuto accesso da laureata (oggi laurea magistrale); infatti, ai sensi dell'art. 16 del DPR 162/1982, può accedere ai corsi di perfezionamento solo colui che sia in possesso di un titolo di studio universitario.

Occorre evidenziare che la Dott. Augusto ha conseguito tale Diploma prima del riordino dell'ordinamento dell'Università e, quindi, l'Amministrazione, al fine di valutarne la equiparabilità al Master universitario, doveva fare ricorso ai principi oramai consolidati e fissati dalla giurisprudenza amministrativa in materia. Al fine di valutare i diplomi di perfezionamento post universitari, di durata annuale e con esame finale, al pari dei master universitari di II livello, l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi alla oramai costante giurisprudenza amministrativa che per accertare la "natura di un titolo accademico", ricorre al cosiddetto criterio sostanziale (Cons. St., Sezione VI, decisione 17/7/2008

n. 3595; Cons. St., sez. VI, ordinanza 24/9/2009 nn. 1513, 1514, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537; Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2009 n. 1064). In buona sostanza, per escludere la equiparabilità di due titoli accademici non ci si può attenere al mero dato nominale, ma occorre una valutazione sostanziale dei titoli stessi. Ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 (art. 3) le Università rilasciano: laurea; laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca. Inoltre, (art. 3, comma 9), le Università, in attuazione dell'art. 1, co. 15, l. n. 4/1999, possono attivare, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea, o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, le Università possono attivare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in esito ai quali sono rilasciati attestati. Ciò posto, il corso di perfezionamento universitario verrà valutato alla stregua del master universitario nella misura in cui ne abbia le stesse caratteristiche: istituito dall'Università, durata annuale, esame finale, istituito come percorso post-lauream. Ricorrendo tali caratteristiche, come nel caso che occupa, il diploma di perfezionamento (pure ove detto attestato, v. Cons. St., Sezione VI, decisione n.2516/2009) è equiparato al master (di primo livello nella specie, atteso che è stato conseguito a seguito del conseguimento di laurea magistrale).

B) Per completezza, si richiama quanto già rilevato con il ricorso introduttivo del giudizio di merito agli ulteriori titoli posseduti dalla ricorrente, atteso che solo uno dei due è stato valutato ai fini della rettifica del punteggio operata con i provvedimenti impugnati in questa sede: *"....Diploma di Perfezionamento in "Didattica generale e Museale", ex art. 17 del DPR 162/1982. Il diploma è stato conseguito a seguito di un corso di studi annuale (dal maggio 1997 al maggio 1998) e si è concluso con un esame finale. E' stato rilasciato dall'Università degli Studi Roma Tre. La ricorrente ha avuto accesso da laureata (oggi laurea magistrale); infatti, ai sensi dell'art. 16 del DPR 162/1982, può accedere ai corsi di perfezionamento solo colui che sia in possesso di un titolo di studio universitario. Il titolo, che alla stregua di quanto rilevato supra sub A.a), è equivalente ad un master universitario, va valutato **1 punto** ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso. c) **Diploma di Specializzazione in Archeologia**, conseguito nell'anno accademico 1997/1998, presso l'Università di Napoli Federico II, a seguito di un corso triennale, con superamento di 12 esami e esame di tesi finale. La ricorrente vi ha avuto accesso previo superamento di concorso. Fin dal 2005, il MIUR ha avviato un processo di cristallizzazione dei titoli di istruzione italiani realizzando il Quadro dei Titoli Italiani, al fine di rendere un sistema coerente a quello europeo. Il Quadro ha lo scopo di descrivere in termini di "conoscenze e competenze" i titoli rilasciati dalle istituzioni italiane di istruzione superiore. La classificazione resa dal Ministero è puntualmente riportata e consultabile sul sito [www.quadrodeititoli.it](http://www.quadrodeititoli.it). Tale Quadro reca, per quanto qui rileva, anche la classificazione dei titoli del previgente ordinamento. Tra questi, nell'ambito dei titoli del III ciclo di istruzione, sono annoverati esclusivamente i titoli Dottorato di ricerca e Diploma di Specializzazione. Va evidenziato che ai sensi del quadro titoli, al pari del Dottorato di Ricerca, il Diploma di Specializzazione: 1) è finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati; 2) è, appunto, classificato, titolo del III ciclo di istruzione; 3) vi si accede previo conseguimento del Diploma di Laurea (oggi laurea magistrale); 4) vi si accede previo superamento di un concorso pubblico; 5) ha durata da 2 a 6 anni. Il Diploma di Specializzazione conseguito dalla ricorrente ha tutte le caratteristiche elencate e, più precisamente, ha avuto durata triennale (v. certificato, che si allega). Pertanto, dovendosi ricorrere al "criterio sostanziale" ai fini della qualificazione dei titoli, così come precisato supra sub A.a), il Diploma di Specializzazione conseguito dalla Dott. Augusto, va valutato alla stregua di un Dottorato di Ricerca e, quindi, comporta l'attribuzione di **punti 2**, ai sensi del punto*

della tabella valutazione titoli....".

C) Alla luce dei rilievi di cui supra, si rileva la illegittimità dei verbali della Commissione Esaminatrice adottati in sede di riesame dei titoli vantati e dichiarati dalla ricorrente e che, pertanto ove occorra, l'Ecc.ma Sezione adita vorrà annullare.

D) Allo stato, la mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio cui ha diritto in virtù dei titoli culturali posseduti, produce l'illegittima conseguenza per la quale l'Amministrazione preferirà a quest'ultima – in sede di individuazione dei candidati cui conferire l'immissione in ruolo - colleghi meno qualificati. Tutto ciò violando quei principi informatori dell'ordinamento in materia di accesso al pubblico impiego e di progressione professionale, ed affermati anche dalla Costituzione.

E) Per completezza, si evidenzia che con nota a.r. all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania (allegata al fascicolo del ricorso introduttivo del giudizio) la Dott. Augusto ha reso dichiarazione sostitutiva di notorietà indicando tutti i titoli conseguiti, precisando la durata e l'Istituzione presso cui sono stati conseguiti. Da ciò l'incongruenza dei rilievi operati dall'Amministrazione con la propria memoria difensiva 23/3/2015.

\*\*\*\*\*

#### Sulla domanda di sospensione

Sostiene la domanda cautelare, oltre l'evidente fumus del ricorso, il danno grave ed irreparabile che deriva alla ricorrente dai provvedimenti impugnati. Infatti allo stato, la mancata attribuzione alla Dott. Augusto dei punti per titoli culturali cui ha diritto la colloca in una posizione, nella graduatoria di merito da qua, che non le consentirà di essere individuata come destinataria di una proposta di assunzione nei ruoli del personale Dirigente della scuola. Sul punto si precisa che si è in attesa della pubblicazione delle date di convocazione dei vincitori di concorso per le immissioni in ruolo, che dovrebbero essere operative già dal prossimo anno scolastico.

D'altro canto, gli illegittimi provvedimenti adottati ed adottandi dall'Amministrazione, non garantiscono – come invece dovuto – che abbiano accesso ai ruoli delle P.A., e quindi ai ruoli dirigenziali, i candidati maggiormente qualificati per titoli e servizio.

Vorrà, pertanto, l'Ecc.mo TAR adito ordinare all'Amministrazione l'adozione di provvedimenti di rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria impugnata, anche nella versione rettificata in virtù degli illegittimi provvedimenti impugnati con questo atto.

\*\*\*\*\*

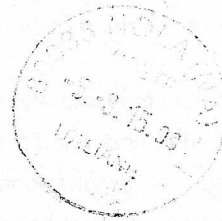
Si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti e della domanda cautelare anche mediante l'emanazione delle misure cautelari, che appariranno più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso e sui motivi aggiunti. Con tutte le conseguenze di legge.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia de quo riguarda rapporti di pubblico impiego, si allega dichiarazione della ricorrente dalla quale risulta che è titolare di un reddito inferiore a Euro 34.107/72.

Avv. Ida B. Ascoli  
Avv. Maria Rosalia Punzo



Io Avv. Maria Rosaria Punzo, ai sensi della L. 53/1994, ho notificato questo atto previa iscrizione al n. 679/2015 del registro cronologico al MIUR, in persona del Ministro p.t., presso l'Avv. Distrettuale dello Stato di Napoli, Avv. Antonia Sabbetta, in Napoli, Via A. Diaz 11 (80100), ivi consegnandone copia a mezzo di spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Nola



Io Avv. Maria Rosaria Punzo, ai sensi della L. 53/1994, ho notificato questo atto previa iscrizione al n. 680/2015 del registro cronologico alla Sig. Anna Pumpo, rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino e Anna Pina Micuccio, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Eugenio Pappa Monteforte, in Napoli (80133), Via Stendhal 11, ivi consegnandone copia a mezzo di spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Nola



Io Avv. Maria Rosaria Punzo, ai sensi della L. 53/1994, ho notificato questo atto previa iscrizione al n. 681/2015 del registro cronologico alla Sig. Iolanda Manco, rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino e Anna Pina Micuccio, in Salerno (84121), Piazza Sant'Agostino 29, ivi consegnandone copia a mezzo di spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Nola

